

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 febbraio 2000, n. 738

Conferma T.A.R. Lazio – I Sezione, 1 settembre 1999, n. 1910.

Nel contenzioso elettorale, anche se è vero che l'onere della prova va valutato con minor rigore, non sono proponibili motivi dedotti in forma generica e privi di allegazioni specifiche e concrete che si risolvono in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali.

Omissis.

Diritto. Il ricorso originario – proposto avverso le operazioni elettorali del 13 giugno 1999 per il rinnovo del Parlamento Europeo – è stato dichiarato inammissibile, perché, non essendo basato su motivi provvisti di quella particolare, sia pur attenuata, specificazione richiesta dall'ordinamento nella materia elettorale, si risolve nella indiretta richiesta al giudice di procedere egli stesso alla ricerca del motivo di impugnazione mediante il rinnovo dello spoglio già compiuto presso tutte le sezioni della circoscrizione.

Con l'appello, la ricorrente sostiene di aver fornito prove ed indizi di tale serietà da far ritenere comprovati i vizi verificatisi durante le operazioni di scrutinio. Peraltro, la prova dei vizi denunciati era ed è nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Amministrazione e la verifica istruttoria avrebbe confermato la violazione di norme cogenti e la lesione dei diritti della ricorrente.

Il motivo è infondato.

Alla dott.ssa ..., candidata al Parlamento Europeo per la lista “...” nelle elezioni svoltesi il 13 giugno 1999, sono state attribuite, in esito allo scrutinio, 9.894 preferenze. Pertanto è risultata collocata al 14° posto della graduatoria ed esclusa dal gruppo degli eletti, essendo stati attribuiti alla lista “...” sette seggi.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto di aver appreso da militanti e amici del proprio partito che i presidenti di numerosi seggi non le avevano attribuito, o non avrebbero voluto attribuirle, la preferenza, quando la stessa veniva espressa con il solo cognome “...” anziché con il doppio cognome “... ..”, come la candidata era indicata ufficialmente nella lista affissa presso ogni sezione elettorale.

Quale prova della fondatezza delle notizie ricevute la ricorrente ha prodotto: a) le dichiarazioni di nove persone presenti allo spoglio delle schede in diverse sezioni, secondo le quali, in mancanza del loro intervento, la preferenza non sarebbe stata attribuita; b) le dichiarazioni di ventitré votanti che affermano di aver espresso la preferenza con il cognome “...” senza che dallo scrutinio risultasse poi alcuna preferenza a favore della ricorrente.

Ciò premesso, il Collegio osserva che anche per l'impugnativa degli atti di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo, prevista dall'art. 42 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, valgono i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ammissibilità del ricorso nell'ambito del contenzioso elettorale amministrativo.

Al riguardo questa Sezione ha più volte affermato che nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi subisce un temperamento determinato dalle peculiari caratteristiche del procedimento, in considerazione della circostanza che le varie fasi del procedimento elettorale non sono in concreto integralmente conoscibili dagli interessati e che molta della relativa documentazione è sottratta ad ogni possibilità di esame e di riscontro.

Tuttavia, se è vero che in materia di operazioni elettorali l'onere della prova va valutato con minor rigore, è altrettanto vero che i motivi debbono essere, comunque, espressione di un serio e reale intento, sicché non sono proponibili motivi dedotti in forma generica o privi di allegazioni specifiche e concrete, i quali si risolvono, in definitiva, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali.

Pertanto, in conformità allo scopo del ricorso, che è quello di ottenere dal giudice l'annullamento di uno o più provvedimenti illegittimi, è necessario comunque che il ricorrente delimiti in qualche modo, con riferimenti precisi e concreti, l'area di incidenza delle proprie censure, il numero (anche se approssimativo) delle schede contestate e gli uffici elettorali di sezione cui si riferiscono le schede medesime.

Ora, nella fattispecie, non pare al Collegio che la ricorrente abbia adempiuto agli oneri, sia pure particolari e attenuati, imposti dall'ordinamento al ricorrente in materia elettorale.

Come si è visto, l'ultimo dei candidati eletti per il partito “...” ha riportato 27.533 voti, e 22.012 ne ha conseguito il primo dei non eletti.

La ricorrente, pertanto, tende all'accertamento del diritto a vedersi attribuite preferenze in numero superiore a 17.000 per rientrare fra gli eletti, a 12.000 per sopravanzare il primo dei non eletti, e ad oltre 500 per scavalcare il candidato, collocato al 13° posto, che la precede nella graduatoria.

La convinzione, che ha spinto la ricorrente ad agire, di un enorme diffusione della mancata attribuzione delle preferenze espresse col cognome "...", non risulta però suffragata da un adeguato principio di prova.

Gli elementi concreti offerti dalla ricorrente circa le illegittimità denunciate (le citate dichiarazioni di nove persone presenti allo spoglio e di ventitré votanti) sono estremamente esigui sia con riguardo all'elevato numero delle schede da verificare secondo la richiesta istruttoria (tutte le schede nulle e quelle attribuite a "..." nella Prima Circoscrizione, che comprende Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta) sia con riferimento al numero delle preferenze mancanti per poter incidere sull'esito delle consultazioni, sicché la censura dedotta conserva il valore di una mera supposizione.

In tal modo il ricorso incorre nella dianzi evidenziata causa di inammissibilità, consistente nella indiretta richiesta al giudice di procedere ad una ripetizione dello spoglio già compiuto presso tutte le sezioni della circoscrizione alla ricerca di eventuali illegittimità.

Neppure può ammettersi un'istruttoria a campione, limitata alle province di Milano, Bergamo e Torino (come richiesto all'udienza dalla difesa dell'appellante), perché anche in tal caso si avrebbe una ripetizione dello scrutinio alla ricerca dei motivi di impugnazione.

Per le considerazioni che precedono l'appello è infondato e deve essere respinto.

Omissis.